

**CONVENZIONE TRA L'AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E  
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER ATTIVITA' DI PRELIEVO DI RENI  
DA DONATORE CADAVERE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI  
VERBANIA**

**TRA**

**L'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara** (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

**E**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

L'AOU Maggiore della Carità di Novara autorizza il proprio personale medico afferente alle SS.CC. Chirurgia Vascolare e Urologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, ad assicurare prestazioni di prelievo di rene da donatore cadavere presso il Presidio Ospedaliero di Verbania.

**ART. 2**

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alle SS.CC. Chirurgia Vascolare e Urologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e la SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola.

La SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola si impegna di avvisare tempestivamente l'AOU Maggiore della Carità di Novara dell'inizio dell'osservazione del probabile donatore di rene per consentire la programmazione tempestiva dell'accesso.

### **Art. 3**

L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di € 60,00= (€ sessanta/00).

L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso:

- ai sensi della Circolare dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte prot. n° 2477/U.C./SAN del 14.8.2006, un rimborso forfettario del costo relativo al tempo di viaggio corrispondente ad € 30,00= orari per un tempo standard di percorrenza pari a due ore (comprensiva di andata e ritorno) per il raggiungimento del P. O. di Verbania
- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi per il quale deve essere prodotta idonea documentazione.

### **ART. 4**

L'ASL VCO, nel caso di effettuazione di accessi, trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

### **ART. 5**

La presente convenzione ha validità dal **01/03/2021** al **31/12/2021** fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

#### **ART. 6**

I dati personali che le Parti acquisiranno presso gli interessati durante la stipula del presente accordo saranno trattati unicamente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. "b", del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità previste dalla presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, nel quadro del regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, l'ASL VCO, titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, provvede, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del GDPR, alla nomina dei consulenti ad all'autorizzazione degli stessi al trattamento dei dati personali dei pazienti per le finalità previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 del regolamento UE n° 679/2016 nonché dalle altre disposizioni previste dal GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

#### **ART. 7**

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

#### **ART. 8**

E' fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva

deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).

Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 recante all'oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

#### **ART. 8**

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il foro di Verbania.

#### **ART. 9**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Novara,

Omegna,

A.O.U.

Azienda Sanitaria Locale VCO

Maggiore della Carità di Novara

di Omegna

Il Direttore S.C.

Il Direttore SOC

Servizio Legale, Patrimoniale e Personale

Affari Generali Legali e Istituzionali

avv. Lorenzo Giudice

avv. Cinzia Meloda